



DETERMINAZIONE N. 300/2019

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 85/2019 e Comunicazione n. 85/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 85/2019 concernente la tematica comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Prot. n. 9526 e 9541 del 10/07/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 85/2019 del 10/07/2019, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot. n.9526 e 9541;

ESAMINATA la Trattazione n. 85/2019 predisposta dall'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale, con la quale è stata presa in esame la segnalazione relativa alla mancata accettazione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia, di una richiesta di certificato, inviata a mezzo PEC, in formato JPEG. A seguito di istruttoria avviata presso il Ministero della Giustizia è risultato che la visualizzazione di file immagine, con estensione jpg, è garantita dagli strumenti resi disponibili dal sistema operativo, come ad esempio il visualizzatore immagini di Windows, App Foto, ecc., e pertanto non si ravvisano violazioni del codice dell'amministrazione digitale e della normativa in ambito di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dell'Amministrazione segnalata, con conseguente proposta di archiviazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 85/2019 predisposta dall'Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 85/2019, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione e si ritiene la Segnalazione da archiviare, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 85/2019 e Archiviazione n. 85/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

p. Teresa Alvaro



Segnalazione n. 85/2019 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocolli n. 9526 e 9541 del 10/07/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Procura della Repubblica di Venezia Indirizzo Web del Servizio. Oggetto computer obsoleti. Messaggio presso la Procura della Repubblica di Venezia non riescono a visualizzare i file JPEG a causa dei loro computer obsoleti, come da loro risposta che riporto: Gentile sig. omissis è qui pervenuta via PEC un suo messaggio il cui tenore non è comprensibile, in quanto i sistemi telematici obsoleti consentiti a questa Procura non permettono l'apertura nel formato inviato dalla S.V., tollerando solo il formato pdf. Per cui con rammarico Le comunico che i Suoi allegati e le Sue istanze non sono pervenute. Tra l'altro, con provvedimento del 25 novembre 2016, mai revocato (che si allega comunque) il Procuratore della Repubblica non consente la trasmissione via Pec da parte di cittadini privati. Al fine di esercitare i suoi diritti di cittadino La invito ad utilizzare altri mezzi come la raccomandata con A.R. o la presentazione da quanto da Lei esposto presso un organo di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) Ossequi. Venezia, 9 luglio 2019”

Inoltre nella stessa data del 10/07/2019 il segnalante ha inviato, successivamente alla segnalazione, una seconda comunicazione indirizzata al Ministero della Giustizia e per conoscenza all'Agenzia, il cui contenuto è il seguente:

“Dalla Procura della Repubblica di Venezia dicono che hanno bisogno di aggiornare i loro Computers (che non riescono a leggere i file JPEG, il cui invio è però previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale) inoltre urge un Suo intervento per annullare le disposizioni del Procuratore di Venezia che non può e non deve impedire l'utilizzo della pec ai Cittadini.

L'utilizzo della pec in ambito penale sembra essere ancora soggetto agli usi e costumi delle Procure, che variano da un luogo all'altro come ai tempi del feudalesimo: io credo che urgono provvedimenti per ristabilire la dovuta uniformità di applicazione delle leggi a livello nazionale. Sono proprio curioso di vedere cosa riesce a riformare nel settore della Giustizia, in che tempi e con

quali risultati. La saluto, ma con molta delusione per lo stato attuale sull'utilizzo della pec da parte delle Procure della Repubblica Italiana”

Da quanto rappresentato il Segnalante lamenta, che la Procura non può visualizzare il formato JPEG in quanto ha in dotazione computer obsoleti ed inoltre che le disposizioni del 25 novembre 2016 emanate dal Procuratore di Venezia impediscono l'utilizzo della PEC ai Cittadini.

Si precisa che, nel caso specifico, vigono disposizioni specifiche in materia penale ed inoltre nell'allegato 2 del DPCM 13/11/2014, relativo ai formati indicati per la conservazione, si precisa che il formato PDF “può essere firmato digitalmente in modalità nativa attraverso il formato ETSI PAdES. Il PDF/A è stato sviluppato con l'obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione documentale a lungo termine su supporti digitali” mentre “il formato JPEG può comportare una perdita di qualità dell'immagine originale. Anche in questo caso, come nel caso dei TIFF, avendo una grossa diffusione, può essere preso in considerazione, ma il suo impiego, correlato ad un opportuno livello di compressione va valutato attentamente in funzione del tipo di documento da conservare.”.

Dall'esame preliminare si è ritenuto ad ogni modo opportuno procedere con una richiesta di acquisizione elementi inviata all'ufficio dirigenziale per la transizione digitale (RTD) del Ministero della Giustizia e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia con nota prot. AgID n. 10994 del 9/8/2019. Il predetto ufficio RTD, con nota prot. AgID n. 11464 del 4/9/2019, ha riscontrato il quesito rappresentando che la visualizzazione di file immagine, con estensione jpg, è garantita dagli strumenti resi disponibili dal sistema operativo, come ad esempio Visualizzatore Immagini di Windows, App Foto, ecc.; inoltre è stata comunicata la dotazione hardware delle postazioni di lavoro dell'amministrazione segnalata.

In conclusione sulla base di quanto fin qui esposto, dovendo nel caso di specie effettuare una valutazione di quanto segnalato su presunte violazioni del CAD e della normativa in ambito ICT, non si ravvisano violazioni e si propone all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di archiviare la segnalazione, di trasmettere la nota di archiviazione e comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all'archiviazione della medesima dandone comunicazione al Segnalante.

Roma, 18 settembre 2019

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 85/2019 – Amministrazione segnalata: Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocolli n. 9526 e 9541 del 10/07/2019

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“Procura della Repubblica di Venezia Indirizzo Web del Servizio. Oggetto computer obsoleti. Messaggio presso la Procura della Repubblica di Venezia non riescono a visualizzare i file JPEG a causa dei loro computer obsoleti, come da loro riposta che riporto: Gentile sig. omissis è qui pervenuta via PEC un suo messaggio il cui tenore non è comprensibile, in quanto i sistemi telematici obsoleti consentiti a questa Procura non permettono l'apertura nel formato inviato dalla S.V., tollerando solo il formato pdf. Per cui con rammarico Le comunico che i Suoi allegati e le Sue istanze non sono pervenute. Tra l'altro, con provvedimento del 25 novembre 2016, mai revocato (che si allega comunque) il Procuratore della Repubblica non consente la trasmissione via Pec da parte di cittadini privati. Al fine di esercitare i suoi diritti di cittadino La invito ad utilizzare altri mezzi come la raccomandata con A.R. o la presentazione da quanto da Lei esposto presso un organo di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) Ossequi. Venezia, 9 luglio 2019”*

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei

cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Dalle notizie acquisite presso il Ministero della Giustizia risulta che le dotazioni presenti permettono la visualizzazione di file immagine, con estensione jpg, in quanto quest'ultima è garantita dagli strumenti resi disponibili dal sistema operativo, come ad esempio visualizzatore immagini di Windows, App Foto, ecc..

Peraltro in base all'allegato 2 del DPCM 13/11/2014, relativo ai formati indicati per la conservazione, il formato PDF *“può essere firmato digitalmente in modalità nativa attraverso il formato ETSI PAdES. Il PDF/A è stato sviluppato con l'obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione documentale a lungo termine su supporti digitali”* mentre *“il formato JPEG può comportare una perdita di qualità dell'immagine originale. Anche in questo caso, come nel caso dei TIFF, avendo una grossa diffusione, può essere preso in considerazione, ma il suo impiego, correlato ad un opportuno livello di compressione va valutato attentamente in funzione del tipo di documento da conservare.”*

In conclusione, in relazione a quanto oggetto della Segnalazione e sulla base degli elementi istruttori acquisiti, si ritiene di poter archiviare la medesima Segnalazione in quanto non si ravvisano violazioni del CAD e della normativa in ambito ICT.

Cordiali saluti

